



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Polo Tecnologico "A. Minuziano – Di Sangro Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

L'anno duemiladiciotto, il mese di dicembre il giorno 07, presso l'IIS "Minuziano-Di Sangro Alberti" di San Severo, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art. 22, co. 4, lett. C) del CCNL 19/04/2018

TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico, prof. Vincenzo CAMPAGNA e la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno della istituzione scolastica E le OO.SS. territoriali, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto per la disciplina delle relazioni sindacali di cui all'art. 22 co. 4, lett. c) del CCNL 19/04/2018

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico, delle RSU e delle OO:SS. Esse sono lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi obblighi.

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività

Art. 1- Decorrenza, durata e campo di applicazione

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale della scuola e ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative.

Art. 2- Procedura di raffreddamento e di interpretazione autentica

1. Qualora dovessero sorgere controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il dirigente scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.

Arzo

U. Fiori

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro venti giorni
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e si impegnano a raggiungere l'accordo. Analogamente, le parti non assumono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle stesse.

Art. 3. – Modelli relazionali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo da contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il conseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali :
 - a) Informazione
 - b) Contrattazione integrativa di Istituto
 - c) Confronto
 - d) Conciliazione
4. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle specificate nell'art. 22 del CCNL 19/04/2018.


Art. 4 – Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a. Informazione preventiva e /o successiva, a seconda della natura delle materie attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione
 - b. Confronto attraverso un dialogo approfondito sulle materie oggetto del confronto al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle azioni che l'amministrazione intende intraprendere
 - c. Contrattazione integrativa d'istituto, attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 22 del CCNL 2018
 - d. Conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie
 - e. Utilizzazione dei servizi sociali

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. Il dirigente fornisce informazioni alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle materie di contrattazione integrativa e di confronto sindacale specificate nell'art. 22 del CCNL 2018, nonché sulla proposta di formazione delle classi e degli organici e sui criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il dirigente è tenuto a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie :
 1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 2. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 3. Articolazione dell'orario di lavoro e di servizio
 4. Criteri generali di organizzazione degli uffici

Chio Gian. no



5. Criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA, e le sue modifiche;
 6. Criteri generali per l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA,
 7. Piano delle risorse complessive per i trattamenti accessori, ivi comprese quelli di fonte non contrattuale
 8. Criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA
 9. Modalità di attuazione delle misure per favorire opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale
 10. Informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, D. Lvo. N.165/2001
 11. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
 12. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola organizzazione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni
 13. Criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto
4. Sono inoltre oggetto di informazione :
1. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF e al piano delle attività
 2. Modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal Direttore Sga, sentito il personale
 3. Criteri riguardanti le assegnazione del personale docente, educativo ed ATA ai complessi e sezioni staccate
 4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di lavoro alle esigenze di organizzazione e funzionamento dei servizi
 5. Le modalità e la durata dell'intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore
 6. La riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
 7. Le forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre
5. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati :
1. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 2. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle Risorse;
 3. Attuazione del programma di formazione
 4. Misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lvo n. 81/2008,
 5. Andamento generale della mobilità interna
 6. Distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni
6. L'amministrazione si attiene, per quanto riguarda l'informazione ai sindacati, alle "2Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal garante della Privacy il 14 giugno 2007.
7. L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti
- Nel primo mese dell'anno scolastico il dirigente concorda un calendario di incontri in cui fornire l'informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.

Art. 6- Confronto

1. La RSU e/o i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo di lavoro, congiuntamente o anche singolarmente, ricevuta l'informazione possono attivare una richiesta scritta di confronto

Ugo Guarino

Ch

U. Fiori

2. Il confronto si effettua sulle materie indicate dall'art. 22, comma 8, lett. B) del CCNL 2018. In particolare sono oggetto di confronto le seguenti:
 - 1- Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA
 - 2- Criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto
 - 3- Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA
 - 4- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 - 5- Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro – correlato e di fenomeni di burn-out
3. Il confronto si svolge in appositi incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dei soggetti sindacali; durante il confronto le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza
4. Il confronto può essere anche proposto dall'amministrazione, contestualmente all'invio dell'informazione
5. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse

Art. 7 - Materie della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali
3. La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche
4. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal CCNL e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta
5. I contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale
6. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale dell'istituto
7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1139 e 1419, secondo comma, del codice civile
8. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie specificate dall'art. 22, comma 4 lett. C) del CCNL 19/04/2018 :
 1. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
 2. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto
 3. Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
 4. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente dall'art. 1, comma 127 della L. 107/2015
 5. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/90 così come modificato dalla legge 83/2000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

6. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
7. Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
8. Criteri generali per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
9. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Art. 8- Modalità di svolgimento della contrattazione integrativa

1. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati, oppure entro dieci giorni dalla richiesta di una delle parti e si concludono, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione
2. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal dirigente scolastico, in forma scritta almeno 10 giorni prima del giorno fissato. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e possibilmente tutti i documenti relativi agli oggetti di discussione. In ogni caso la documentazione pertinente deve essere consegnata alla delegazione sindacale almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta successiva
3. L'ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta dalla RSU e/o Organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente
4. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale
5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie
6. Al termine di ogni incontro sarà redatto sintetico verbale
7. Le delegazioni determinano per ogni ipotesi di accordo il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. In ogni caso il termine minimo di durata della sessione negoziale è stabilito in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 giorni. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti non concludono l'accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni
8. In ogni caso decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
9. I contratti integrativi stipulati hanno durata triennale e conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione
10. I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula
11. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti
12. L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel termine di 15 giorni si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni
13. I contratti integrativi, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicate sul sito web della scuola, adeguatamente

Arco Feabius

Am. U. Foca

pubblicizzati al personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle RSU e alle OO.SS. firmatarie

14. L'amministrazione provvederà inoltre a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, la relazione tecnica ed illustrativa


15. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, le modalità e i tempi di verifica circa l'attuazione dei contratti integrativi stipulati

Art.9 - Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno entro sette giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola

Art. 10 – Assemblee sindacali

1. La partecipazione del personale alle assemblee sindacali di comparto è regolata dall'art. 23 del CCNL 19/04/2018
2. La convocazione dell'assemblea dovrà essere notificata al dirigente scolastico almeno 6 giorni prima dello svolgimento. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.
3. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Il dirigente con circolare interna di servizio comunica la convocazione dell'assemblea a tutto il personale
4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta dal personale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della dichiarazione ai fini del calcolo del monte ore.
5. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
6. Le Assemblee del personale docente si possono svolgere all'inizio o al termine dell'orario di lezione della scuola.
7. Si stabilisce che, nel caso di assemblea sindacale da svolgere nelle prime due ore della giornata, si considererà l'inizio delle attività didattiche alle ore 10,05 e, nel caso in cui l'assemblea si svolga nelle ultime due ore, la sospensione delle lezioni sarà alle ore 11.05
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. consentirà, per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa.
9. Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora tutto il personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa.
10. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti A.T.A. che non aderiscono all'assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa. Le assemblee che coinvolgono solo il personale A.T.A. possono svolgersi anche in orario intermedio.
11. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.



12. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il Dirigente Scolastico e la R.S.U., verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea individuati in 1 collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi di ogni plesso e 1 collaboratore scolastico al centralino per la sola sede centrale, 1 assistente amministrativo per gli uffici di segreteria ed 1 assistente tecnico per l'operatività o le emergenze connesse alle attività di laboratorio. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico con la RSU tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11- Permessi sindacali

1. I membri delle RSU per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ 4 dicembre 2017
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente :
 - a) Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta di quota di permessi di propria competenza
 - b) Direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza
4. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso
5. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio

Art. 12- Bacheca sindacale


- 1 La bacheca sindacale è collocata sia presso la sede centrale sia nei plessi staccati
- 2 I componenti la R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale d'interesse sindacale e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza alcuna preventiva autorizzazione.

Art. 13 - Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del dirigente.

Art. 14 – Modalità di sciopero

1. La comunicazione del Dirigente Scolastico dell'indizione di uno sciopero, prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al C.C.N.L. 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dalla emanazione e ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.
3. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne preavviso scritto al dirigente scolastico senza possibilità di revoca. La eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.



4. Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale A.T.A. ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della Legge 146/90.

5. Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.

6. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

7. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

8. Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L. 146/90 allegato al C.C.N.L. '98 il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale della scuola a dare eventuale comunicazione volontaria di adesione allo sciopero entro 10 giorni dalla sua proclamazione o entro 5 giorni, in caso di sciopero proclamato per più comparti. Nessun obbligo di risposta è fatto al personale.

9. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

10. La comunicazione viene data, comunque, indipendentemente dalle adesioni allo sciopero.

11. Ai sensi degli artt. 2 e 4 del succitato accordo in caso di adesione massiccia o totale anche del personale A.T.A. della scuola, il Dirigente Scolastico individua un contingente destinato a garantire i servizi minimi.

12. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti A.T.A. che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa o al sorteggio.

12. In caso di assenza del dirigente, gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: da un collaboratore, dal docente più anziano in servizio nella scuola.

Art.15 - Contingente di personale in caso di sciopero

1 In caso di sciopero totale del personale A.T.A, vengono assicurati i servizi indispensabili previste dal comma 1 dell'art. 2 della L. n. 146/1990 e cioè :

- a) svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (A.A.vo, collaboratore scola.co)
- b) tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e delle pensioni (DSGA, A.A.vo, Collaboratore scola.co)

2 Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini i nominativi dell'assistente amministrativo, purché competente, dell'assistente tecnico, qualora ne sia previsto l'impiego in esami e del collaboratore scolastico vengono concordati con la R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati per iscritto almeno 5 gg. prima dell'effettuazione dello sciopero

Art. 16- Personale docente

In caso di sciopero del personale docente, per consentire eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni, gli insegnanti in servizio dovranno presentarsi a scuola alle ore 08.00 per le lezioni antimeridiane per un monte-ore totali pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero per il personale docente, non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali

Art. 17- Calendario delle relazioni sindacali di istituto

1. Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OO.SS. si concorda il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art. 5, comma 4 del CCNL 2018:

a - Settembre :

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
- Criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);
- adeguamento degli organici del personale
- assegnazione del personale ai plessi e alle succursali
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
- piano delle attività retribuite con il fondo di istituto
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi

Orzo
Orzo
Orzo

b- Ottobre

- sicurezza nei luoghi del lavoro;
- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

c - Febbraio

- Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola;
- Problematiche ed esigenze sopravvenute, qui non esplicitamente menzionate, relative al rapporto di lavoro.

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della RSU. Almeno tre giorni prima degli incontri il Dirigente Scolastico mette a disposizione della R.S.U. l'eventuale documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione.

Agli incontri può partecipare anche il Direttore SGA. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle OO.SS. territoriali rappresentative ai sensi dell'art. 43, del d. L.vo n. 165/2001, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni

Art. 18- Trasparenza

1. La distribuzione delle risorse finanziarie previste nel Fondo di Istituto sarà riportata nell'Allegato 2 alla presente contrattazione e costituisce, una volta approvata, parte integrata della stessa.
2. Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordata l'affissione all'albo dei prospetti in forma aggregata e sintetici relativi all'utilizzo del fondo d'istituto ivi comprese le attività, gli impegni orari e i relativi compensi.

Letto e sottoscritto in data 07.12.2018

Il Dirigente Scolastico V. G. M.

Le RSU e le OO.SS. [Signature]



[Signature]

[Signature] A. Fiori